

la carta dell'O.N.U., assieme alla autotutela individuale, come reazione ad un attacco armato contro un membro dell'O.N.U.: è questa un'eccezione al divieto dell'uso della forza da parte degli Stati *vis à vis*, sebbene comunque sia pur sempre stabilito il successivo subentro del Consiglio di sicurezza sul piano decisionale ed esecutivo» ed è quindi « possibile, ad ogni modo, che con "operazione di polizia internazionale" si sia voluto impropriamente fare riferimento alla disposizione dell'art. 51 ». Tali « riflessioni sulla qualificazione dell'intervento italiano nel conflitto inducono, invero, a nutrire delle perplessità sull'aderenza dello stesso ai precetti della nostra Costituzione, anche se non può sottovalutarsi la difficoltà di un inquadramento giuridico che presuppone la recezione e interpretazione di norme di diritto internazionale » (p. 802).

In ogni caso, per la Corte « le eventuali riserve sulla legittimità dell'intervento non potrebbero mai giustificare quel "dovere di disubbidienza" (o diritto di resistenza) consacrato dall'art. 25 d.P.R. n. 545 del 1986: l'ordine da non eseguire deve essere, infatti, manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o criminoso ». Nel caso di specie dunque « la chiamata alle armi non potrebbe considerarsi in alcun modo l'ordine palesemente illegittimo, tale da autorizzare un rifiuto, sia per tutte le considerazioni svolte sull'ipotizzabilità e non certezza della non costituzionalità della partecipazione delle nostre Forze Armate alla Guerra del Golfo, e sia, inoltre, perché quell'ordine trova pur sempre la sua fonte in un atto non solo del Governo, ma anche del Parlamento, cioè dell'organo istituzionale massimamente rappresentativo », né « sarebbe... concepibile, far dipendere il diritto del singolo militare di rifiutarsi di eseguire gli ordini in caso di guerra da una personale valutazione della rispondenza o meno di tale guerra al dettato dell'art. 11 Cost. ». Escluso così che il reato di diserzione potesse essere non punibile per la presenza di una causa di giustificazione, la Corte ha affermato la rispondibilità di Galeotto in ordine al reato di cui all'art. 266, 2° comma, cod. pen., pur ritenendo che « le argomentazioni d'ordine giuridico, non prive di serio fondamento, poste dall'imputato a sostegno del suo incitamento alla diserzione e riportate nei volantini e la circostanza che il predetto ha agito per finalità e principi, quali quelli pacifisti, che trovano piena rispondenza nell'attuale coscienza sociale collettiva per il loro elevato significato etico, attenuano tuttavia la valenza dell'atto delittuoso commesso » (p. 803).

### - INTERPRETAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL CAS

290. Intervento militare degli Stati Uniti, del Regno Unito e dei loro alleati in Iraq del 20 marzo 2003.

L'8 novembre 2002 il Consiglio di sicurezza ha adottato all'unanimità la risoluzione 1441 (2002), proposta dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, in cui si afferma che l'Iraq ha violato i suoi obblighi di disarmo stabiliti con la risoluzione 687 (1991) al termine della guerra del Golfo del 1991 (§ 1), e si istituisce un sistema di ispezioni facente capo alla Commissione di controllo, di verifica e di ispezione delle Nazioni Unite (UNMOVIC), istituita con la risoluzione 1284 (1999) e all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) — in grado di controllare lo smantellamento da parte irachena delle armi di distruzione di massa e dei missili a lunga gittata in conformità di tale risoluzione (§ 2). Nella risoluzione viene inoltre precisato che la stessa costituisce un'« ultima possibilità » concessa all'Iraq « per osservare i suoi obblighi in ma-

teria di disarmo che gli incombono a termini delle rilevanti risoluzioni del Consiglio » (§ 2) e che tale Paese « affronterà gravi conseguenze nel caso in cui continuasse a non rispettare i suoi obblighi » (§ 13)<sup>2</sup>.

Come si ricava dal dibattito svoltosi al Consiglio di sicurezza subito dopo la sua adozione, la risoluzione 1441 (2002) è stata intesa da tutti i membri del Consiglio, compresi gli Stati Uniti e il Regno Unito, nel senso di non contenere un'autorizzazione all'uso della forza militare in caso di violazione da parte irachena<sup>3</sup>. Gli Stati Uniti hanno affermato che la risoluzione 1441 (2002) « rappresenta la richiesta della comunità che l'Iraq tiri fuori e distrugga le sue armi di distruzione di massa », considerando che « per 11 anni, senza successo, abbiamo provato una varietà di approcci, in particolare la diplomazia, le ispezioni e le sanzioni economiche », al fine di « ottenere che l'Iraq si conformasse ai suoi obblighi ». Gli Stati Uniti hanno inoltre precisato che « questa risoluzione non contiene nessun "dispositivo nascosto" [hidden triggers] e nessuna "automaticità" riguardo all'uso della forza », sottolineando che « se vi sarà un'ulteriore violazione da parte dell'Iraq, riportata al Consiglio dall'UNMOVIC, dall'AIEA o da uno Stato membro, la questione ritornerà al Consiglio per essere discussa ». A ciò gli Stati Uniti hanno aggiunto che la suddetta risoluzione « non impedisce a nessuno Stato membro di agire per difendersi dalla minaccia posta dall'Iraq » o « per attuare le rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite e per proteggere la pace e la sicurezza del mondo », nel caso in cui « il Consiglio di sicurezza non agisca in modo decisivo » di fronte ad « ulteriori violazioni irachene » (p. 3).

Nello stesso senso il Regno Unito, il quale rilevando che « durante le negoziazioni relative alla risoluzione 1441 (2002) sono emerse « preoccupazioni circa l'"automaticità" e il "dispositivo nascosto" » — in particolare « la preoccupazione che su una decisione così cruciale non dovremmo precipitarci in un'azione militare » e che « su una decisione così cruciale qualsiasi violazione irachena dovrebbe essere discussa dal Consiglio » — ha dichiarato che « non vi è nessuna "automaticità" in questa risoluzione ». Invero, « se vi sarà un'ulteriore violazione da parte dell'Iraq dei suoi obblighi di disarmo, la questione tornerà al Consiglio per essere discussa » e quest'ultimo dovrà « assumersi le sue responsabilità » (pp. 4-5).

Dal canto suo, la Siria ha precisato di aver « votato a favore della risoluzione » avendo « ricevuto rassicurazioni dai suoi proponenti... nonché dalla Francia e dalla Russia » che essa « non verrà usata come pretesto per colpire l'Iraq » e che « non costituisce una base per qualsivoglia attacco automatico dell'Iraq ». Secondo la Siria, « la risoluzione non dovrebbe essere interpretata, in qualcuno dei suoi paragrafi, nel senso di autorizzare qualsivoglia Stato ad impiegare la forza », dal momento che « essa riafferma il ruolo centrale del Consiglio di sicurezza nell'occuparsi di tutte le fasi della questione irachena » (p. 10).

Il 27 gennaio 2003, H. Blix e M. ElBaradei, rispettivamente Presidente esecutivo della Commissione di controllo, di verifica e di ispezione delle Nazioni Unite e Direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, presentavano il primo rap-

<sup>2</sup> In <http://access.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/682/26/PDF/N0268226.pdf?OpenElement> (UN

Doc. S/RES 1441 (2002)).

<sup>3</sup> In <http://access.un.org/doc/UNDOC/PRO/N02/680/99/PDF/N0268099.pdf?OpenElement> (UN Doc. S/PV. 4644).